

Volontario e volontariato

di Maria Chiara Volpi

La figura del volontario e le attività da esso esercitate sono disciplinate dal codice del terzo settore¹, le cui disposizioni sono applicabili a tutti gli enti del terzo settore (solitamente abbreviati in Ets), a prescindere dalla forma associativa adottata.

Chi sono gli enti del terzo settore?

Si considerano Ets², se iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), i seguenti soggetti:

- organizzazioni di volontariato (Odv);
- associazioni di promozione sociale (Aps);
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso (Soms);
- associazioni riconosciute o non riconosciute;
- fondazioni;
- altri enti privati diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che svolgono, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice³, in forma di azione volontaria, erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, mutualità o produzione o scambio di beni o servizi.

Non rientrano nella categoria degli Ets le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro e nemmeno gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai predetti soggetti⁴, ad eccezione di coloro che operano nel settore della protezione civile.

La figura del volontario

L'impiego di volontari all'interno di un ente del terzo settore rappresenta una possibilità, e non un obbligo; qualora sia presente, cosa caratterizza la figura del volontario?

Il legislatore ha formulato una specifica definizione⁵, vediamo insieme:

“Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità

¹ Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, articoli 17, 18 e 19.

² Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, articolo 4.

³ Le attività di interesse generale sono quelle svolte da un ente del terzo settore che si caratterizzano per la loro utilità sociale e per essere improntate al perseguimento di finalità civiche e solidaristiche. Tra esse rientrano, ad esempio, protezione civile, servizi sociali, cooperazione allo sviluppo, beneficenza, educazione, formazione e ricerca scientifica, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, agricoltura sociale.

⁴ Sono fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 4, comma 2 del codice.

⁵ Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, articolo 17.

beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.”

Muovendo da tale definizione, è possibile descrivere il volontario come una persona fisica che svolge attività di volontariato:

- sulla base di una libera scelta, priva di qualsiasi obbligo o vincoli di qualsiasi natura;
- per un ente del terzo settore, ma anche secondo modalità autonome o in favore di enti che non sono in possesso della qualifica di Ets;
- senza fini di lucro, in modo personale, spontaneo e gratuito (salva la possibilità, come vedremo in seguito, di percepire un rimborso delle spese sostenute e documentate);
- mossa da finalità solidaristiche, ossia per il perseguimento di vantaggi nei confronti della collettività e non per un proprio tornaconto personale, anche indiretto.

Sono volontari tutti quelli che operano gratuitamente?

No, non tutti coloro che operano gratuitamente sono volontari. Nell'attività di volontariato è implicita sia la natura gratuita della collaborazione sia la volontà di svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, esclusivamente per fini di solidarietà.

Il registro dei volontari

L'Ets è tenuto ad iscrivere in un apposito registro dei volontari i soggetti che svolgono la propria attività di volontariato in modo non occasionale; ciò significa che l'Ets può comunque avvalersi di volontari occasionali, ma per tali soggetti non è previsto l'obbligo di iscrizione in alcun registro.

Si può creare una sezione separata dei volontari occasionali nel registro dei volontari? È obbligatorio?

La scelta è rimessa a ciascun ente, che può decidere di avvalersi:

- di un unico registro volontari con una sezione dedicata ai volontari occasionali;
- di due distinti documenti, ossia il registro dei volontari continuativi e un elenco dei volontari occasionali.

Possiamo quindi affermare che il soggetto associato che occasionalmente collabori con gli organi sociali non possa essere qualificato come volontario e, di conseguenza, l'associato di un Ets può qualificarsi come volontario unicamente prestando la propria attività non occasionalmente.

Quali dati vanno riportati nel registro?

Le informazioni contenute nel registro dei volontari (sia nella sezione obbligatoria per i volontari non occasionali, sia nella sezione facoltativa per i volontari occasionali), sono:

- il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
- la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

I dati del registro devono essere comunicati tempestivamente alla società di assicurazioni secondo le modalità concordate.

Al fine di garantirne l'operatività, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

Fac-simile di registro

I rimborsi spese

Come già anticipato, l'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, nemmeno dal beneficiario, intendendo per tale sia il soggetto che beneficia materialmente della prestazione del volontario, sia l'ente che si avvale del volontario per l'esercizio della propria attività.

Esiste però un'eccezione a tale regola: è rappresentata dalla possibilità per il volontario di ottenere un rimborso dall'Ets delle spese effettivamente sostenute e puntualmente documentate. Il rimborso deve rientrare entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ets e non può in nessun caso essere di tipo forfetario.

La norma⁶ prevede che il volontario possa presentare, per giustificare la richiesta di rimborso, una mera autocertificazione nel caso in cui l'importo richiesto non superi la somma di dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili. La documentazione a prova della spesa non deve essere consegnata all'ente ma deve essere conservata dal volontario richiedente unitamente alla richiesta di rimborso.

Questa tipologia di rimborso è ammessa soltanto nel caso in cui l'organo sociale competente dell'ente abbia deliberato in merito alle tipologie di spesa ed alle attività di volontariato per le quali può essere utilizzata. Sono esclusi da tale possibilità le attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Volontariato e attività lavorativa

La qualità di volontario, sia stabile che occasionale, è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato e tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'incompatibilità prevista tra volontariato e attività lavorativa è finalizzata a valorizzare la libera scelta del volontario, che esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria o da condizionamenti di alcun tipo, e ad assicurare la necessaria tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche dell'azione volontaria.

Ne consegue che la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Ets non consente al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il medesimo ente; fanno eccezione gli operatori che prestano attività di soccorso per l'associazione provinciale di soccorso Croce bianca e per l'organizzazione territorialmente competente della Croce rossa italiana operanti nella provincia autonoma di Bolzano e per la Croce rossa italiana territorialmente competente per la provincia autonoma di Trento.

Merita evidenziare che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, i lavoratori subordinati intenzionati a prestare attività di volontariato presso un Ets possono fruire di forme di flessibilità di orario o delle turnazioni di lavoro come da contratti o accordi collettivi.

Assicurazione obbligatoria

Al fine di garantire al volontario (occasionale e non) la tutela della propria salute, il codice del terzo settore impone agli Ets di assicurare i propri volontari sia contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato sia per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

La copertura assicurativa, tra l'altro, è un elemento essenziale delle convenzioni tra Ets e pubbliche amministrazioni.

Cosa devono contenere le polizze assicurative?

⁶ Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, articolo 17.

Le polizze assicurative possono essere stipulate, alternativamente, in forma collettiva o numerica. Le polizze in forma collettiva sono firmate da un solo contraente in favore di molteplici beneficiari, mentre quelle in forma numerica sono polizze assicurative nelle quali viene indicato solamente il numero massimo di volontari che opereranno contemporaneamente per una determinata attività; per l'individuazione del singolo volontario, invece, si fa riferimento al registro dei volontari che l'Ets deve tenere.

Le polizze assicurative che vengono stipulate sulla base di un unico vincolo contrattuale comportano un insieme di rapporti assicurativi che riguardano una pluralità di assicurati determinati o determinabili sulla base del registro dei volontari e della documentazione relativa ai volontari occasionali. Tali polizze garantiscono tutti i soggetti che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un Ets che risultano dal predetto registro alla data di stipulazione delle polizze e quelli che vengono iscritti in data successiva. Questi ultimi sono coperti anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica, così come i volontari che prestano attività in modo occasionale.

Per quanto riguarda, infine, la decorrenza e la cessazione della copertura assicurativa, è previsto che per i volontari non occasionali iscritti nel registro in data successiva a quella di stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro. In caso di cessazione della loro attività di volontariato, con conseguente cancellazione dal registro, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione.

Diversamente, gli Ets che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, sempre in forma collettiva o numerica, la cui efficacia cessa alle ore 24 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.